

**DETRAZIONE PER ACQUISTI DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI  
AUMENTO ALIQUOTA IVA 22% DALL'1.10.2013**

**DETRAZIONE 50% ACQUISTI DI MOBILI / GRANDI ELETTRODOMESTICI**

**AGEVOLAZIONE SPETTANTE**

La nuova agevolazione spetta per le **spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013** ed è calcolata su un ammontare **non superiore a € 10.000** che si aggiunge alla soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio.

**BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE**

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che fruiscono della **detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

In questi ultimi rientra, oltre alla **ristrutturazioni edilizia "in senso tecnico"**, anche la **manutenzione straordinaria** ed il **restauro e risanamento conservativo** di singole unità immobiliari residenziali.

È possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili / elettrodomestici **correlati ad interventi edilizi** effettuati su:

- **single unità immobiliari** residenziali;
- **parti comuni di edifici residenziali** ex art. 1117, C.c.

Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione in esame può essere usfruita per l'acquisto di beni agevolabili (mobili / elettrodomestici) **destinati all'arredamento delle parti comuni** (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I condomini che **usufruiscono pro-quota** della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni **non possono usufruire** dell'agevolazione per l'acquisto di mobili / elettrodomestici **destinati all'arredo della propria unità immobiliare**.

L'agevolazione in esame spetta anche agli acquisti / assegnazioni di unità immobiliari comprese in edifici ristrutturati da parte di imprese edilizie / cooperative.

**AVVIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate assume rilevanza "**aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati dal 26 giugno 2012, ...**".

Così, ad esempio, può beneficiare della nuova detrazione in esame anche un contribuente che ha ristrutturato il proprio appartamento nel periodo luglio-dicembre 2012 per il quale ha già sostenuto le relative spese.

Le spese per l'acquisto dei beni agevolabili possono essere sostenute anche **prima di quelle relative al correlato intervento edilizio**, semprechè "**siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i detti beni sono destinati**".



Per la data di avvio dell'intervento edilizio va fatto riferimento alla relativa comunicazione edilizia di inizio lavori (abilitazione amministrativa, comunicazione alla ASL, ecc.) o, se non prevista, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**BENI AGEVOLABILI**

L'agevolazione in esame riguarda l'acquisto di **beni nuovi**. A titolo esemplificativo:

- **sono agevolabili**, gli acquisti di "*letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione*";



**Non è necessario** che gli stessi siano destinati all'arredo dello **specifico "ambiente"** dell'immobile oggetto di intervento edilizio.

- **non sono agevolabili**, gli acquisti di “*porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo*”.

Sono altresì agevolabili le spese sostenute per l'acquisto di “**grandi elettrodomestici**” purché muniti di **etichetta energetica** (ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento).



Nella spesa agevolabile sono comprese le relative spese di trasporto e montaggio.

### AMMONTARE DELLA SPESA AGEVOLABILE

Come sopra accennato, la detrazione in esame, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è riconosciuta nella misura del 50% su un ammontare **complessivo** massimo di € 10.000 (mobili + elettrodomestici). Va tenuto presente che:

- l'importo massimo di € 10.000 è riferito, “**a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa**”:
  - alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze;
  - alla **parte comune** dell'immobile, oggetto di ristrutturazione;
- se il contribuente effettua interventi edilizi agevolabili su **più unità immobiliari** la detrazione in esame è “**riconosciuta più volte**”.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Relativamente al pagamento vanno rispettate le consuete regole (apposito **bonifico bancario / postale** contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA / codice fiscale del fornitore).

Tuttavia, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche **mediante l'utilizzo di carte di credito / debito**. In tal caso la **data di pagamento** corrisponde alla **data dell'operazione**, quindi al giorno di utilizzo della carta così come evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione (non ha rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare).



**Non è possibile** effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

### AUMENTO ALIQUOTA IVA 22% DALL'1.10.2013

**A decorrere dall'1.10.2013**, l'aliquota IVA ordinaria è stata **incrementata dal 21% al 22%**.

Al fine di individuare le operazioni da assoggettare alla nuova aliquota IVA è necessario verificare il relativo **momento di effettuazione** (consegna / spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili, ecc.).

Così, ad esempio, per beni consegnati / spediti nel mese di settembre la cessione va assoggettata al 21% mentre per quelli consegnati / spediti nel mese di ottobre la cessione va assoggettata al 22% ecc.